

## Convenzione

TRA

La **Fondazione Ivan Bruschi** con sede in Arezzo, Corso Italia n. 14 (CF.....) amministrata dall'amministratore unico Banca Etruria, di seguito indicata come "Fondazione", rappresentata dal Presidente dr. Elio Faralli domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione;

e

la **Scuola Normale Superiore di Pisa**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, c.a.p. 56100, C.F. 80005050507, di seguito indicata come "SNS", rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) il 11.06.1941 e domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima.

PREMESSO CHE

- a) La Fondazione è stata costituita con atto di ultima volontà del 1996 ad Arezzo e riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, con decreto del dirigente della Regione Toscana n. 5895 del 26.09.1997;
- b) La Fondazione ha tra i propri scopi statutari quello di attuare iniziative dirette a diffondere l'educazione e l'istruzione in materia di arte e di antiquariato da perseguirsi attraverso l'organica messa a disposizione degli studiosi e degli antiquari, al fine di studio e documentazione, del patrimonio della Fondazione;
- c) la Scuola ed in particolare il proprio Laboratorio per l'analisi, la ricerca, la tutela, la tecnologia e l'economia del patrimonio culturale "LARTTE", ha tra le proprie finalità lo studio e la ricerca scientifica in ambito archeologico;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

### Art. 1

#### **Oggetto**

- 1.1 Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
- 1.2 La Fondazione conferisce alla Scuola, che accetta, l'incarico di realizzare un'analisi ricognitiva sulle opere antiquarie del collezionismo aretino, con particolare riferimento all'opera di Ivan Bruschi, finalizzata alla realizzazione di un database fruibile via web, secondo le modalità di seguito indicate.

### Art. 2

#### **Modalità di realizzazione**

- 2.1 La Scuola si impegna a quanto di seguito specificato:
  - a) condurre l'analisi sulle opere prodotte nel corso del XIX secolo (es. *Funghini e Gamurrini*);
  - b) digitalizzare alcune opere significative degli antiquari aretini e dei testi ritenuti utili alla ricostruzione dei contesti di rinvenimento e dispersione (es. carteggi, inventari, ecc.);
  - c) realizzare una banca dati (*digital library*) direttamente agganciata ai testi digitalizzati contenente informazioni relative alle classi di materiali selezionate sulla base dei testi scelti;
  - d) realizzare una mappa interattiva sensibile relativa ai rinvenimenti e alla dispersione collezionistica dei pezzi;
  - e) realizzare un'apposita sezione del sito web della Fondazione ove saranno resi disponibili i risultati delle attività compiute.
- 2.2 La Fondazione si impegna:

a) a fornire alla Scuola, o ai soggetti da questa incaricati, i materiali oggetto di studio, l'accesso ai luoghi dove gli stessi sono custoditi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione del presente accordo;

b) ad indicare espressamente, dando adeguato risalto al nome della Scuola, che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa;

c) a riconoscere alla Scuola il corrispettivo onnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, da versare alla Scuola mediante bonifico bancario, in tre rate di pari importo alle seguenti scadenze:

- la prima alla stipula del presente accordo;
- la seconda nel termine di quattro mesi dalla stipula del presente accordo;
- la terza ed ultima nel termine di otto mesi dalla stipula del presente accordo.

2.3 Tutti i pagamenti avverranno, nel termine essenziale di trenta giorni dal ricevimento della documentazione fiscale, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Scuola (estremi bancari SNS: Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 9 - c.c. 0000038000,27 ABI: 01030 CAB: 14000, o altro che la Scuola comunicherà).

### **Art. 3**

#### ***Responsabili scientifici***

3.1 La SNS realizzerà le attività concordate avvalendosi del proprio Laboratorio per l'analisi, la ricerca, la tutela, la tecnologia e l'economia del patrimonio culturale "LARTTE", sotto la responsabilità scientifica del proprio Direttore, o suo delegato. La SNS potrà avvalersi di soggetti terzi. Per la Fondazione, referente designato sarà il dr. Angelo Ferracchiati.

### **Art. 4**

#### ***Tempi e fasi del lavoro***

4.1 Le attività concordate saranno realizzate nel termine di due anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. Al termine dei due anni la presente convenzione cesserà di avere efficacia ed eventuali proroghe o rinnovi potranno essere concordati solo in forma scritta.

### **Art. 5**

#### ***Obbligo di riservatezza e di tutela***

5.1 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che scientifico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

5.2 Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nelle sedi dei contraenti, nonché sui luoghi che si renderanno necessari.

5.3 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima. Degli stessi non viene data in alcuna misura licenza d'uso al di fuori dell'oggetto della presente convenzione e con divieto di estensione a terzi.

### **Art. 6**

#### ***Disposizioni Generali***

6.1 Sulla banca dati che sarà realizzata in base al presente accordo, si applicheranno le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore.

6.2 Qualora per la realizzazione del presente accordo la Scuola utilizzi un proprio software o ne realizzi uno specifico, tutti i diritti sul programma spetteranno in via esclusiva alla Scuola la quale concederà licenza d'uso alla Fondazione.

6.3 La Fondazione garantisce sin d'ora alla Scuola la legittima disponibilità e/o uso dei materiali oggetto della ricerca (foto, testi, immagini, disegni, scritti etc.) manlevando la Scuola stessa da eventuali pretese o turbative da parte di terzi.

6.4 I risultati delle attività potranno in qualsiasi momento essere oggetto di pubblicazioni da parte della Scuola la quale potrà, altresì, darne comunicazione e diffusione mediante i propri strumenti comunicativi (sito web etc.).

#### **Art. 7**

#### ***Disposizioni finali***

7.1 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile ed alla vigente normativa sui contratti della pubblica amministrazione.

7.2 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale, uno per ciascuna parte, è soggetto all'imposta di registro per il caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Fondazione \_\_\_\_\_

Arezzo, .....

Per la Scuola Normale, il Direttore,

*Prof. Salvatore. Settis* \_\_\_\_\_

Pisa, .....